



# Comune di Pederobba

## Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba  
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265  
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911  
Telefax: 0423 68185

COPIA

N°9 Reg. delib.	Ufficio competente AFFARI GENERALI
--------------------	---------------------------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI E MODIFICHE PUNTUALI" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004
---------	--

Oggi **uno** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Turato Marco	Presente	FORNASIERO CRISTINA	Assente
BARATTO RAFFAELE	Presente	BARATTO MARCO	Presente
MAGGIO FABIO	Presente	BERLESE ALESSANDRO	Presente
DE BORTOLI MARISA	Presente	GROPPO ELISABETTA	Assente
PEROZZO MARIA	Presente	MORETTO SABRINA	Assente
DAL BELLO FEDERICO	Presente	MENEGHELLO MARA	Presente
DAMETTO SIMONA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. Forlin Graziano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Turato Marco nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI E MODIFICHE PUNTUALI" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004
---------	--

Si relaziona sui contenuti della presente Variante al Piano degli Interventi.

Il Comune di Pederobba è dotato del Piano di Assetto del Territorio approvato in Conferenza di Servizi in data 13/02/2013 e ratificato dalla D.G.P. n. 90 del 11/03/2013, pubblicata sul BUR n. 29 del 29/03/2013.

Successivamente sono state approvate 8 varianti al Piano degli Interventi: la Variante n. 1 ha interessato la riclassificazione dell'area di riconversione e riqualificazione ex funghi del Montello; la n. 2 ha riguardato per lo più l'intero territorio agricolo; la n. 3 ha riguardato due aree a Onigo e Covolo, oggetto di un unico accordo di pianificazione; la n. 4 ha riguardato un'area a servizi pubblici; la n. 5 un'area oggetto di procedura SUAP.

Con la Variante n. 6 sono state stralciate alcune aree edificabili, nonché due progetti norma, mentre sono state apportate limitate modifiche agli ambiti di integrità fondiaria per escludere le pertinenze di edifici esistenti; sono stati individuati due ambiti di localizzazione degli interventi in zona agricola che non comportano consumo di suolo, modificati puntualmente alcuni gradi di protezione di edifici storico testimoniali e ridefinita una scheda relativa ad una UMI a Levada. Con la Variante n. 7 al PI, è stata individuata un'area destinata a Parco Fluviale in località Barche, mentre la Variante n. 8 ha comportato la riclassificazione di una ZTO F2 in zona agricola.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, sulle "varianti verdi", il Comune è tenuto a corrispondere alle nuove richieste di retrocessione dell'edificabilità. Si ritiene opportuno accompagnare il recepimento di tali richieste con l'introduzione di ulteriori limitate modifiche alla zonizzazione, che non comportano alterazione dell'impianto del Piano vigente, sempre in accoglimento di specifiche richieste avanzate dei cittadini entro gli ambiti dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa.

Con Delibera n. 55 del 30/12/2022 il Consiglio Comunale ha preso atto dell'illustrazione di un nuovo Documento preliminare, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della LR 11/2004, nel quale sono stati fissati gli obiettivi e prefigurate le linee programmatiche delle successive varianti, anche da approvare con più provvedimenti che riguardano i seguenti temi:

- a) il recepimento della disciplina del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (modifiche cartografiche e normative);
- b) adeguamento alla disciplina del PTRC 2020;
- c) limitate modifiche alla zonizzazione che non alterino l'impianto del Piano vigente, sempre in accoglimento di specifiche richieste avanzate dei cittadini, entro gli ambiti dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa;
- d) modifiche ai gradi di protezione o alle destinazioni d'uso degli edifici storico testimoniali in accoglimento di specifiche richieste avanzate dei cittadini sia localizzati in zona agricola, sia in zona A;
- e) individuazione di edifici non più funzionali al fondo su richiesta degli aventi titolo;
- f) modifiche al Regolamento per la gestione dei Crediti Edilizi in conformità all'art. 4 della LR 14/2019;

- g) modifiche alle NTO al fine di consentire la localizzazione di credito edilizio entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata in conformità alla LR 14/2019;
- h) individuazione di edifici incongrui ai sensi della LR 14/2019 su richiesta degli aventi titolo;
- i) aggiornamento della disciplina delle NTO relativa ai vincoli (cimiteriali, dai metanodotti, dagli elettrodotti, fluviale, ed aggiornamento cartografico).

Va inoltre ricordato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2020 è stata approvata la Variante al PAT di adeguamento alle norme sui limiti al consumo di suolo, ai sensi dell'art. 14 della LR 14/2017.

La presente Variante n. 9 introduce ulteriori modifiche cartografiche e normative:

- allineamento della zonizzazione del PI alle previsioni di alcuni PUA con opere di urbanizzazione realizzate, collaudate e cedute al Comune e le cui edificazioni sono state per la maggior parte realizzate e di cui sono decorsi i termini di efficacia (a Pederobba ed Onigo), nonché individuazione di due nuove UMI a Levada;
- individuazione di alcuni edifici non più funzionali al fondo;
- modifiche al grado di protezione e/o alle destinazioni d'uso di alcuni edifici classificati come storico-testimoniali, nonché classificazione come storico-testimoniale di alcuni edifici localizzati entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- limitato stralcio di alcuni Ambiti di Integrità Fondiaria, Paesaggistica e Ambientale;
- retrocessione a zona agricola di alcune aree edificabili;
- limitate e puntuali modifiche alla zonizzazione conseguenti a richieste specifiche emerse durante la fase di concertazione e partecipazione.

Sono inoltre apportate modifiche normative sui seguenti temi:

- correzione dei parametri di superficie territoriale e fondiaria del Progetto Norma n. 8 a seguito della sua attuazione;
- introduzione nell'art. 15 delle Condizioni d'Obbligo di cui all'art. 8, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025, Allegato A alla DGR n. 28 del 14/01/2025, che costituiscono misure vincolanti per l'attuazione degli interventi sugli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola localizzati entro siti della rete Natura 2000;
- recepimento degli edifici tutelati dal Piano di Area del Grappa entro la cartografia del PI ed adeguamento dell'art. 18 delle NTO agli specifici gradi di protezione;
- stralcio di un lotto dal repertorio dei lotti con S.n.p. predefinita nei Nuclei Residenziali entro le zone di Edificazione Diffusa di cui all'art. 19 delle NTO;
- allineamento degli edifici storico testimoniali all'elenco relativo ai fabbricati tutelati dal Piano di Area del Grappa ed inserimento sette edifici aggiuntivi all'art. 25;
- allineamento delle disposizioni dell'art. 36 Fasce di rispetto, alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 4 bis della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, relative alle fasce di rispetto cimiteriali, nonché a quelle dell'art. 40 delle Norme Tecniche del PTRC relative alle aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale;
- all'art. 36 è stata introdotta inoltre la disciplina relativa alle aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale ricadenti entro un raggio di ml 500 dal baricentro geometrico dell'area della stazione della rete ferroviaria regionale;
- inserimento dell'art. 37bis in conformità alle disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

- inserimento nelle disposizioni relative alle distanze minime dalla strada da rispettare nelle ZTO A e B (art. 40 e 41) della possibilità di rispettare gli allineamenti edificatori precostituiti lungo strada, qualora non vi sia pregiudizio del pubblico interesse;
- introduzione nelle sottozone C1 (art. 42) della possibilità di incrementare la S.n.p. massima di mq 220 fino al 25% utilizzando il credito edilizio, fermo restando il rispetto di tutti i parametri edilizi di zona;
- introduzione di due nuove tipologie di servizi pubblici all'art. 46 (Vasca di laminazione e opere di arredo urbano).

## VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

Le modifiche cartografiche delle zone, pur interessando complessivamente una superficie di circa 9,55 ettari comportano un limitato carico insediativo aggiuntivo pari a 97 abitanti teorici aggiuntivi. La variante comporta altresì un limitato consumo di suolo, pari a 4.014,08 mq, poichè quasi tutti gli ambiti di variante (di cui 8,15 ettari di riclassificazione di varie ZTO e 1,4 ettari di retrocessione di area edificabile in zona agricola) sono localizzati entro gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" definiti dal PAT. Poichè le aree di trasformazione definite dal PI vigente all'esterno di tali "ambiti di urbanizzazione consolidata" ammontano a 82.139,20 mq, il totale delle aree di trasformazione ammonta a mq 86.153,28. Ne consegue che, dal momento che le Norme di Attuazione del PAT all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ammettono una quantità massima di consumo di come definito dall'art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017, pari a 21,26 ettari, in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell'allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo" restano a disposizione per ulteriori varianti al PI 12,64 ettari.

## PROCEDURA VAS

La LR 12/2024 recante "*Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*", pubblicata nel BUR n. 70 del 31/05/2024, perseguendo l'obiettivo di operare un riordino della normativa regionale in materia ambientale, intende agevolare un coordinamento organico e continuativo tra la normativa regionale e quella dello Stato, al quale è riservato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale trattando del riparto delle competenze normative, statali e regionali, in materia ambientale.

La LR 12/2024 in questione è entrata in vigore a far data dal 20/01/2025 dal momento che ne sono stati approvati i Regolamenti attuativi in materia di VIA, VAS e VINCA tramite pubblicazione nel BUR n. 9 del 19/01/2025. Per effetto dell'approvazione del Regolamento attuativo in materia di VAS n. 3 del 09/01/2025, cessano di avere efficacia, ai sensi dell'art. 7 della LR 12/2024, le previgenti disposizioni attuative relative alla VAS, divenute incompatibili o comunque superate dalle disposizioni della medesima LR 12/2024 e del nuovo Regolamento attuativo.

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si sviluppa da un primo atto formale, con la Verifica di Assoggettabilità (VA), che costituisce la procedura da applicare nel caso di modifiche minori di Piani o Programmi, o comunque per Piani o Programmi che determinano l'uso di porzioni limitate di territorio, o per Piani e Programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di successivi progetti (art. 12

D.Lgs. 152/2006, art. 4 Regolamento attuativo n. 3 in materia di VAS ai sensi dell'art. 7 della LR 12/2024).

Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione della capacità di modificare le dinamiche del territorio, e se, pur intervenendo in modo locale e circoscritto, sussistono fattori capaci di produrre alterazioni di porzioni di territorio più ampie, in modo da dover riconsiderare la sostenibilità dell'assetto complessivo. Nel caso sussistano tali elementi si dovrà approfondire l'analisi sviluppando un'appropriata procedura di VAS.

La valutazione si articola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento attuativo n. 3 VAS secondo lo schema indicato nel Punto 2) dell'Allegato tecnico al Regolamento predetto.

Il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS, è stato sviluppato secondo l'indice (organizzato ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) riportato nell'Allegato G del Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso n. 1 del 15 gennaio 2025 in attuazione dell'art. 12, commi 2 e 3 del Regolamento n. 3 del 09/01/2025 in materia di Valutazione Ambientale Strategica-VAS adottato ai sensi dell'art. 7 della LR 12/2024.

## VINCA

La procedura per la VINCA sarà esperita in conformità all'art. 4, comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2025 "valutazione preliminare - Screening Specifico (livello 1)".

## PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale. Entro otto giorni dall'adozione il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del comune fatto salvo l'invio alla Regione Veneto del Quadro Conoscitivo aggiornato.

Per effetto di legge, dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché relative varianti, fino alla loro entrata in vigore, si applicano le cosiddette "misure di salvaguardia". Le misure di salvaguardia comportano, secondo le diverse zone del territorio comunale, l'osservanza delle norme più restrittive tra lo strumento urbanistico in vigore e quello di nuova formazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

**CHE** il Comune di Pederobba è dotato del Piano di Assetto del Territorio approvato in Conferenza di Servizi in 13/02/2013 e ratificato dalla D.G.P. n. 90 del 11/03/2013, pubblicato sul BUR n. 29 del 29/03/2013;

**CHE**, mentre il PAT costituisce la carta dell'autonomia urbanistica comunale, il PI è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità;

**CHE** il Piano degli Interventi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 11/2004, ha l'obiettivo di rendere operative le direttive e le indicazioni del PAT;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 464 del 06/12/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione della Variante al Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 11/2004;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 519 del 06/12/2024 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 2° livello del Comune per le aree non coperte dagli studi di MS pregressi;

**CHE** l'art. 18 della L.R. 11/2004 prevede al comma 1 che *“il Sindaco predispona un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale”*;

**CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2022 si è preso atto del Documento Preliminare del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

**CHE** le varianti sono così suddivise:

1. modifiche cartografiche puntuali;
2. modifiche cartografiche generali;
3. allineamenti cartografici;
4. varianti alle Norme Tecniche Operative;

**1. le modifiche cartografiche puntuali** sono suddivise e classificate con lettera da A a F sulla base della tipologia di variazione:

- A: n. 3 modifiche cartografiche relative ad ambiti di attuazione del PI (Varianti n. da A1 a A3);
- B: n. 4 varianti consistenti nell'individuazione di edifici non più funzionali al fondo (Varianti n. da B1 a B4);
- C: n. 6 variazioni riguardanti le modifiche ai gradi di protezione o alle destinazioni ammesse di edifici storico-testimoniali oppure l'individuazione come edificio storico-testimoniale di fabbricati precedentemente non tutelati (Varianti n. da C1 a C6);
- D: n. 3 varianti che consistono nello stralcio di Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale (Varianti n. da D1 a D3);
- E: n. 6 variazioni che comportano la retrocessione di aree edificabili (Varianti n. da E1 a E6);
- F: n. 18 modifiche puntuali assimilabili a riclassificazione di ZTO (Varianti n. da F1 a F19).

**2. le modifiche cartografiche generali** riguardano:

- nuovo elettrodotto e relativa fascia di rispetto;

- correzione gasdotto e relativa fascia di rispetto;
- correzione fascia di rispetto ferroviaria;
- correzione fascia di rispetto fluviale;

**3. gli allineamenti cartografici consistono:**

- edifici tutelati dal Piano di Area del Grappa;
- sovrelevazioni ammesse nel centro storico;
- fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri;
- adeguamento all'art. 40 delle NTA del PTRC 2020;
- simbologia delle fasce di rispetto;

**4. le varianti alle N.T.O. consistono:**

- elementi costitutivi del PI (art. 1);
- Progetti Norma (art.11);
- edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e edifici incongrui (art. 15);
- ricostruzione dei rustici in Piano di Area del Grappa (art. 18);
- edificabilità nelle zone di edificazione diffusa (art. 19);
- edifici di valore storico-testimoniale (art. 25);
- fasce di rispetto (art. 36);
- aree a rischio idrogeologico in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (art. 37bis);
- zone "A" (art. 40);
- zone "B" (art. 41);
- zone "C1" (art. 42);
- disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive (art. 46);
- repertorio delle unità minime di intervento relative alla zona "A" (allegato alle norme tecniche operative);

**DATO ATTO** che relativamente alla Variante n. 9 al Piano degli Interventi sono stati richiesti al Genio Civile di Treviso i pareri di competenza relativi all'art. 13 della L.R. 64/74, alla compatibilità idraulica e alla Microzonazione sismica, all'ULSS n. 2 il parere ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie e al Consorzio di Bonifica Piave;

**SENTITA** la Commissione Urbanistica riunitasi per l'argomento in data 09/09/2024 e in data 19/02/2025;

**VISTI** i seguenti elaborati che costituiscono la Variante n. 9 al Piano degli Interventi:

- a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;
- b) Relazione Tecnica;
- c) Variante alle Norme Tecniche Operative e alle Schede Urbanistiche;
- d) NTO con evidenziate le Varianti;
- e) Repertorio delle Varianti agli elaborati grafici di progetto, in scala 1: 5.000 e 1: 2.000;
- f) Tav 13.1.1-2b Fragilità intero territorio comunale;
- g) Studio di Compatibilità idraulica;
- h) Rapporto Ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
- i) Valutazione preliminare (Livello I - Screening specifico) - V.Inc.A.;

**VISTO** l'art. 18 della L.R. 11/2004;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

IL SIGNOR SINDACO invita al tavolo il dottor Finotto che ha curato la variante e, con lui, la Responsabile dell'Ufficio Urbanistica geom. Afra D'Andrea.

IL DR. FINOTTO ringrazia i presenti e si dice contento di tornare in consiglio comunale dove, in più occasioni, ha già potuto presentare i suoi lavori. Quello di oggi è molto articolato. Non è una variante generale, ma una variante che tratta tanti aspetti con modifiche cartografiche e normative e che consentirà di assestare l'assetto urbanistico del territorio. Tutto il lavoro è stato anticipato da avvisi pubblici per effetto dei quali sono state raccolte richieste da parte dei privati che hanno proposto modifiche cartografiche. C'è stato anche un allineamento di una serie di disposizioni disarticolate che ora vengono portate all'interno del medesimo strumento. L'idea guida è stata quella di andare nel senso di accogliere tutte le richieste che risultassero compatibili con l'attuale assetto del PAT e le poche richieste non accolte sono quelle che risultavano in conflitto proprio con il Piano di Assetto e che, quindi, il Comune potrà ora prendere in carico per eventualmente fare approfondimenti che lo porteranno a modificare il PAT stesso.

L'ASSESSORE BARATTO RAFFAELE propone all'Urbanista presente di esporre una sorta di sua relazione generale per poi passare la parola alla Responsabile del Servizio la quale avrà modo di illustrare singolarmente le istanze.

IL DOT. FINOTTO precisa, allora, che da variante riguarda, tra l'altro, una serie di elementi tra cui edifici puntuali all'interno del centro storico; la trasformazione di edifici non più funzionali al fondo per renderli residenziali; tutti i fabbricati rurali che risultavano censiti dal Piano del Grappa, ora sono stati inseriti all'interno del piano comunale; ci sono state modifiche dei gradi di protezione con riferimento ad edifici un po' collabenti il cui attuale grado di tutela non consentiva di operarne la ristrutturazione e, quindi, il recupero; in alcuni casi, con schede specifiche, è stata prevista la demolizione e l'accorpamento con interventi e trasformazioni puntuali che prevedono in maniera correlata anche dei vantaggi viari di natura pubblica; ci sono, poi, richieste di retrocessione, forse legate anche al fatto che l'Imu si fa sentire, da zona agricola o verde privato vincolato all'edificio; vi è stata, poi, la presa d'atto che alcuni piani urbanistici non sono stati attuati e, quindi, sono stati tolti perché in quei casi si potrà procedere con le norme che disciplinano le zone specifiche; in un caso ci si è trovati con un ex allevamento e con strutture non più produttive e da trasferire ed è stata prevista la modifica da zona "D-produttiva" a zona "A" per alcuni edifici più antichi e a zona "C2" per l'area nella quale verrà previamente operata la demolizione del fabbricato produttivo con l'inserimento di un verde di mitigazione dell'area; c'è poi la presa d'atto di una serie di iniziative pubbliche realizzate nel tempo come le vasche di laminazione e anche altre opere; ci sono, poi, vincoli idraulici, vincoli da elettrodotti, da impianti di gas, da cave e da ferrovie che, seppur in parte già

previsti, ora vengono maggiormente evidenziati operando degli allineamenti cartografici operando degli allineamenti cartografici; c'è un recepimento di quanto stabilito dal PGRT, per esempio, il rispetto della fascia di 500 m dalle stazioni all'interno della quale, eventuali interventi dovranno essere dichiarati nella VAS;

il piano dei rischi alluvioni viene poi inserito con le sue mappe di rischio. In queste aree erano giunte delle richieste di variante che, però, fino a quando non vi saranno le mappature realizzate dalle autorità distrettuali che andranno ad indicare le aree di rischio e di attenzione, non potrà essere autorizzato alcunché in ragione del rischio idraulico.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO, LA GEOMETRA D'ANDREA, puntualizza che il Piano Alluvioni rappresenta il problema più grande per il territorio. La zona vicina alla torrente Curogna è piuttosto ampia ma è stata disciplinata e, dunque, è possibile definire il tipo di interventi autorizzabili. Le zone grigie, invece, verso nord-est sono piuttosto ampie e dovranno essere studiate e verificate per attribuire loro una classe di rischio. Ricorda che c'è già un accordo con il Comune di Cavaso perché le aree si trovano a cavallo tra i due comuni e il coinvolgimento di tante figure professionali e la presenza dell'Autorità di Bacino non agevolerà di certo questo processo che dal punto di vista tecnico è molto gravoso.

Illustra, quindi, le schede UMI di Levada precisando che si tratta di due proprietà distinte.

IL DOTTOR FINOTTO sottolinea che si tratta di un miglioramento edilizio a favore del privato ma con un beneficio anche per il pubblico. Si tratta di un intervento chirurgico senza, con ciò, che sia stato creato un comparto per non complicarne l'attuazione. Sono state date, però, indicazioni specifiche in modo che i proprietari intervengano in maniera coordinata così da garantire l'opera pubblica e la sua funzionalità, ma consentendo loro di operare ciascuno per conto proprio e ricorda che sarà necessario tornare in Consiglio comunale per formalizzare una convenzione che disciplini l'intervento.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOMETRA D'ANDREA illustra il caso degli edifici non più funzionali al fondo e ricorda che il 10 gennaio scorso è entrata in vigore una nuova disciplina per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

IL DOTTOR FINOTTO fa presente che sono state affrontate delle difficoltà specifiche tra le quali quelle che riguardavano un gruppo di edifici ricadenti all'interno di quelle aree che venivano definite SIC o Habitat. È stata mantenuta una posizione prudente consentendo interventi fatta salva la valutazione di incidenza ambientale per i siti a valenza ambientale perché non si deve sottrarre habitat non solamente dopo i lavori, ma anche durante il cantiere e, quindi, servono attenzioni particolari.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOMETRA D'ANDREA illustra gli edifici ai quali è stato attribuito un grado di protezione tra i quali vi è il complesso di Via Rive sfuggito nella cartografia del 1999 e per il quale è stato reintrodotta il grado di tutela; anche all'edificio di via Piave è stato inserito in grado di tutela; in altri casi vi è stato un declassamento dell'edificio. Mostra, poi, l'area di integrità paesaggistica che preclude qualunque possibilità edificatoria; un'attività agricola in zona residenziale diffusa verrà ora adibita a zona agricola pura; illustra l'inserimento della vasca di laminazione, delle aree di atterraggio del credito edilizio che consentiranno, quindi, la realizzazione di volumi senza consumo di suolo; illustra l'area che prevedeva la presenza dell'allenamento intensivo e l'edificio in zona "D1". L'area verde collegata a questo intervento dovrà essere

vincolata oppure ceduta e tutto verrà valutato in ragione della bonifica ambientale che verrà curata da un progetto specifico attraverso un piano urbanistico attuativo; passa in rassegna gli aggiornamenti cartografici all'interno del centro storico con i punti di sopraelevazione consentiti dall'abaco dei centri storici.

IL DOTTOR FINOTTO illustra la fascia di rispetto dei cimiteri e le previsioni normative risalenti al Regio Decreto del 1934 che stabiliscono una inedificabilità assoluta nelle fasce dei 200 m dal perimetro anche se è consentita una riduzione fino a 100 o 50 in centri abitati molto popolati. La Regione del Veneto aveva consentito che attraverso una delibera si potesse ridurre queste fasce. La norma è stata più volte cassata e la Regione ha dovuto soccombere in una serie di contenziosi fino a quando ha rivisto e la propria posizione e ha previsto, comunque, che è possibile realizzare fino a 10% di ciò che è già edificato e, in tale fascia, possono essere realizzati solo interventi pubblici funzionali al cimitero stesso o altri interventi di tipo urbanistico di interesse pubblico, non facili da definire, ma la cui decisione spetta al consiglio comunale.

Fa riferimento, poi, all'inserimento delle fasce di rispetto ferroviarie, quelle degli elettrodotti, dei depuratori, delle cave, degli impianti di condotte del gas e precisa che, di conseguenza sono state poi modificate le norme tecniche correlate a queste varianti.

IL DOTTOR FINOTTO precisa che si tratta, sostanzialmente, di una serie di temi, uno dopo l'altro messi in fila come tanti vagoni in un treno.

IL CONSIGLIERE BERLESE ALESSANDRO ringrazia l'Assessore di reparto che ha condiviso il lavoro passando in commissione. Ringrazia i tecnici per le delucidazioni e, prima di entrare nel merito, vuole fare un ragionamento politico iniziale per anticipare il voto del suo Gruppo con riferimento all'intera variante. Già in commissione urbanistica l'Assessore aveva risposto ad una sola osservazione fatta come Gruppo in merito alla conoscenza di questa variante in corso. Chiede, ora, come sia stata data questa informazione ai cittadini. In Commissione gli era stato risposto che l'informazione era stata data ai tecnici professionisti che operano sul territorio. Personalmente è convinto che questa strada sia stata sicuramente giusta perché i tecnici rappresentano un buon veicolo, ma prima di tutto l'informazione andava fatta e data ai cittadini perché il lavoro del Consiglio comunale, degli Uffici e del Comune in genere, è rivolto ai cittadini.

Evidenzia poi il problema legato alle tempistiche perché ci sono state richieste dormienti sul tavolo e invece, spetta al Comune dare risposte congrue ai cittadini perché in quattro o cinque anni possono sicuramente cambiare le condizioni socio economiche familiari. Commenta il fatto che stiamo definendo e chiamando la Variante con l'aggettivo "Verde" anche se all'interno dell'elenco sono solamente sei quelle che hanno una certa attinenza al tema. Si tratta di una variante molto corposa e politicamente merita un commento perché si vedono scelte che non sono affatto uniformi soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei gradi di protezione.

Dice di essere il primo ad affermare che a Levada si è operato in maniera scorretta con i gradi di protezione e si è arrivati a snaturarne l'assetto storico e sociale attraverso un intervento operato qualche anno fa ed, oggi nella scheda che ancora una volta riguarda Levada, è previsto che uno dei due edifici a cui viene abbassato il grado di protezione, potrà essere addirittura demolito anche se presenta evidenti tratti costruttivi del 1700. E siccome quel tipo di edificio va tutelato e non solo per l'edificio in sé, come struttura, ma anche a vantaggio del committente, aiutandolo in questa opera di recupero, perché non è

possibile perdere l'identità storica di Levada demolendo murature importanti e, invece, tutto si traduce in un semplice abbassamento del grado di protezione a fronte semplicemente di un marciapiede che avrebbe potuto essere ricavato con un percorso all'interno dell'area interessata dal fabbricato stesso invece di essere pensato all'esterno dell'edificio visto, poi, che il percorso deve condurre al parco verde di Levada. Di più, osserva, l'intervento prevederà la realizzazione di un marciapiede che sarà posizionato sull'altro lato rispetto al resto del marciapiede già esistente e costringerà la progettazione di un attraversamento per congiungere i due percorsi e necessariamente l'installazione di rallentatori e dissuasori che, come noto, costituiscono problema per gran parte dei residenti di Levada che, utilizzando trattori e altri mezzi, devono passarli più volte in una stessa giornata. Prima di definire questo tipo di beneficio pubblico potevano essere trovate soluzioni diverse e, quindi, a suo dire, in quel caso si è operato in maniera un po' troppo affrettata.

Con riferimento ai gradi di protezione si augura che sia stato commesso un errore con riferimento a quello attribuito l'edificio che si trova in Via Piave. In precedenza risultava essere un fabbricato non tutelato e ora viene riconosciuto come edificio storico monumentale con la dicitura che è antecedente al XIX secolo il che significa - commenta il Consigliere - che è del 1700 quando, però qui, guardando le foto risulta chiaro che vi sono i marcapiano in cemento armato e il cemento armato utilizzato in costruzioni rappresenta una scoperta risalente alla fine del 1800 e, dunque, si chiede in quale modo se sia operato per datare il fabbricato medesimo attribuendogli il grado quattro. Precisa, poi, che personalmente è felice di poter conservare, ma va usato lo stesso metodo per tutti. A distanza di 150 metri, sull'altro lato della strada, qualche anno fa è stato demolito un edificio speculare a quello oggi vincolato per far posto ad un fabbricato di nuova concezione. Si chiede, quindi, nuovamente, come sia stata attribuita l'età e se sia corretto attribuire questo grado di protezione se l'altro, semplicemente perché era al di là della strada, sia stato invece demolito.

LA RESPONSABILE GEOMETRA D'ANDREA precisa che se il piano urbanistico non presenta vincoli e il proprietario deposita un progetto di demolizione, non vi è nessuna possibilità di bloccare l'intervento e la cartografia di piano, in quel momento, dava la possibilità di procedere.

IL CONSIGLIERE BERLESE ALESSANDRO ribadisce, con riferimento all'edificio di Via Piave, che nelle carte austriache del 1890 non si trova rappresentato. Fa riferimento, poi agli ambiti di integrità ambientale e ai due casi in ragione dei quali, l'accoglimento dell'istanza comporterà un "rosicchiare" proprio l'integrità fondiaria. Ricorda chi siamo nati e proveniamo dal mondo agricolo e mantenere l'identità del territorio è molto importante e il fatto di creare dei "casi", significa aprire una strada che poi può portare ad effetti non voluti. Si sofferma a valutare le varianti relative all'area dell'allevamento che verrà trasformata e al fatto che verrà risolto un problema che aveva coinvolto molti cittadini; il tema ora sarà garantire che il torrentello presente in quel contesto venga tutelato e valorizzato con l'area verde che, a suo giudizio, è stata opportunamente inserita in quel contesto.

IL DOTTOR FINOTTO tornando sulla datazione del fabbricato di Via Piave, precisa che il fabbricato risulta presente nella mappa austriaca, ma anche un'altra del 1815.

L'ASSESSORE BARATTO RAFFAELE con riferimento alla divulgazione della notizia sulla possibilità di presentare richiesta di variante, è convinto che tutto si può fare e, certamente, si poteva anche fare meglio. E' un tema che è stato visto e rivisto negli anni ed è vero che le condizioni economiche possono essere cambiate e che bisogna dare delle risposte per non rischiare che poi interventi richiesti non possono più essere realizzati. Ritiene che vi sia stato il modo e l'occasione per rendere pubblica la notizia anche se, di certo, si poteva fare meglio. Ritiene anche lui che all'interno dei centri storici vada prestata molta attenzione per mantenere il passato perché i borghi sono un patrimonio, però va fatta una valutazione anche su chi deve fare l'intervento. Se si guarda al passato, 30 o 40 anni fa, gli edifici ricordati del Consigliere e che sono già stati demoliti, erano usati male e quello è stato l'inizio del declino per l'intera frazione. Chi è arrivato dopo, a fronte di questa situazione, non poteva fare diversamente. Di certo un'amministrazione deve fare molta attenzione quando gli interventi riguardano i borghi, però bisogna far in modo che qualcuno possa intervenire all'interno di quelli. Riferendosi al Consigliere e ad un precedente suo intervento, in un'altra seduta, ricorda che aveva fatto un riferimento opportuno a Cison, ma lì tutto è partito 300 anni fa e chi è intervenuto negli anni ha sempre lavorato per mantenere e non per snaturare e distruggere. Nel nostro territorio abbiamo l'esempio di Costa Alta e del lodevole sforzo che i residenti, con le proprie risorse, hanno fatto nel preservarla. A Levada, invece, abbiamo subito interventi compromettenti da parte dei privati che hanno portato a degenerare il tessuto del borgo e la sua vivibilità. Si augura che su via Roma si possono gestire situazioni ed interventi di favore; in caso contrario, rimarranno case fatiscenti. Con riferimento alle aree di integrità agricola ambientale, precisa che si tratta di interventi di modesta entità.

IL CONSIGLIERE BERLESE ALESSANDRO commenta che Cison ha avuto una riqualificazione e un suo rinascimento quando l'amministrazione comunale ha deciso di investire sul mercatino dell'artigianato e questo ha comportato che anche soggetti da fuori, una volta visitato il contesto, si siano appassionati al borgo e questo dimostra che se faccio interventi posso anche invogliare persone ed investimenti da fuori. Spetta al Comune guidare e gestire il territorio ed aiutare il privato in modo che non ci siano interventi puntuali fine a se stessi, ma una logica e una coerenza con il contesto. Riferendosi a Levada, ipotizza che forse bastava semplicemente autorizzare un piano in meno ed imporre un prospetto del fabbricato che fosse più rispettoso della storia e del contesto. A volte la strada più difficile e più articolata, si dimostra però la più utile.

IL SINDACO, riferendosi all'edificio di Via Piave, sottolinea che negli anni '70 è stato fatto un intervento di manutenzione con il cemento armato. Personalmente, poi, si ricorda com'era Levada negli anni 80 quando, di fronte alla chiesa, non c'era assolutamente nulla e, subito dopo, invece di recuperare gli edifici vecchi, è stata costruita tutta una serie di nuovi fabbricati. Ritiene che sia giusto guidare gli imprenditori, ma per il passato nessuno ha mai voluto recuperare.

IL CONSIGLIERE BERLESE ALESSANDRO sostiene che questa lettura avvalorata il suo ragionamento perché dimostra che non è stato governato il territorio e, personalmente, non ritiene affatto che l'ultimo intervento abbia portato Levada ad essere un paradiso e se viene dato il messaggio che si può demolire, le cose possono solo peggiorare.

LA CONSIGLIERA MENEGHELLO MARA torna a riflettere sulle premesse e sostiene che cinque anni per definire l'iter della variante siano un tempo troppo lungo. Con riguardo alla variante A3 e A4 evidenzia una perplessità rispetto all'edificio che dovrà nascere anche se la previsione di nuovi appartamenti serviranno per le nuove famiglie; ci tiene a precisare che deve essere preservata la dignità storica del contesto e la coerenza con l'assetto del territorio. Vorrebbe, quindi che venisse posta molta attenzione a ciò che verrà realizzato, mentre - nello stesso tempo - si dice favorevole alla demolizione perché il suo Gruppo è favorevole a svecchiare il territorio, ma comunque con un'attenzione a preservare l'identità storica. Ribadisce la necessità che venga previsto l'attraversamento stradale per collegare i due tratti di marciapiede ed evidenzia la necessità di porre molta attenzione al tema dei parcheggi. Nello stesso tempo chiede dei chiarimenti per capire con quale criterio venga attribuita la superficie netta di pavimento.

IL DOTTOR FINOTTO risponde che si deve partire dal progetto; si vede la sagoma che si può realizzare e i piani e, di solito 82, 85% della superficie diventa la caratura. Si tratta di un intervento plani volumetrico che rappresenta ciò che si vorrà realizzare e, partendo da quello, si determina il numero di piani e la sagoma. Quanto ai parcheggi ricorda che verranno valutati unitamente al progetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOMETRA D'ANDREA precisa che in centro storico è previsto un posto auto scoperto e uno coperto per ogni unità abitativa.

LA CONSIGLIERA MENEGHELLO MARA evidenzia come in un caso si sia deciso di passare dal grado di protezione più alto ad uno più basso e in un altro caso, invece, si sia applicata una logica completamente inversa e si è sempre in vocato il principio e la necessità di intervenire con una ristrutturazione di un edificio fatiscente. La riduzione del grado di tutela non va fatta in maniera automatica, ma in base alle esigenze portate avanti dei singoli progettisti impegnati nel dover recuperare l'immobile.

IL DOTTOR FINOTTO precisa che nessuno è infallibile nella determinazione dei vincoli . Per quanto riguarda quello di Via Piave, si è trattato di un edificio, completo e aa sestante che non necessita, al momento, di interventi di ristrutturazione importanti.

LA CONSIGLIERA MENEGHELLO MARA chiede precisazioni in merito ai vincoli imposti alla linea di fabbricati di Via Rive.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO precise che sono state riprese le indicazioni della cartografia di quarant'anni fa.

LA CONSIGLIERA MENEGHELLO MARA, con riferimento alle varianti F10 ed F11 si dice contenta, come Gruppo, di vedere che verrà avviato una ristrutturazione dell'area e si augura che gli interventi possono essere in armonia con il territorio.

IL SINDACO e L'ASSESSORE ringraziano il dottor Finotto e la geometra D'Andrea e il suo Ufficio, oltre ai componenti del consiglio e della commissione urbanistica e pone in rotazione ogni singola variante.

**DATO ATTO** che:

- l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è ottemperato con la pubblicazione esclusivamente sull'albo pretorio on line del Comune, ai sensi dei commi 1 ed 1bis dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e come precisato dalla Regione Veneto, Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, Gruppo di Coordinamento Tecnico - Giuridico, in un parere pubblicato in data 4/03/2016 in [www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus](http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus), all'interno del quale la stessa Regione del Veneto precisa che: *"Ne risulta che con queste disposizioni il rapporto fra pubblicazione cartacea e pubblicazione online è stato di fatto ribaltato, affidando alla pubblicità cartacea la funzione meramente integrativa di aumentare la diffusione delle informazioni amministrative"*;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, che, all'art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;

- i commi 2 e 4 dell'art. 78 del succitato decreto legislativo, che così testualmente recitano:

*"2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."*;

*"4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini e' sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico."*;

**VISTO** l'art. 18, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione n. 37 del primo ottobre 2018 secondo il quale:

*"5) I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o a quelli di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una connessione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di suoi parenti o affini sino al quarto grado"*;

**DATO ATTO** che occorre pertanto procedere a votazione separata per le singole varianti in oggetto allo scopo di consentire l'assenza di Consiglieri comunali che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi confliggenti ai sensi della normativa sopraccitata;

**CHE** la votazione e l'approvazione della variante al Piano degli Interventi avverrà, dunque, per parti separate con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purchè a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza alla quale non si applicano le cause di astensione dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministrazione in conflitto;

**RITENUTO**, in conclusione, dopo aver operato una discussione a carattere generale, di dover procedere alla votazione separata degli elaborati sopraelencati suddividendoli per gruppi omogenei, per consentire ai Consiglieri comunali, ricorrendone i presupposti, l'astensione dalla discussione e votazione sugli stessi e di procedere successivamente alla votazione conclusiva sull'intera variante al Piano degli Interventi, alla quale prenderanno parte anche coloro che si sono astenuti in precedenza;

**POSTE** in votazione, da effettuarsi in forma palese per alzata di mano, le determinazioni da assumere in merito alle singole proposte di variante, con il seguente esito:

**Variante A1.** Si stralcia il perimetro di Piano Urbanistico Attuativo denominato "Bresolin Remi" a Pederobba, in Via Caterina Jaquillard, le cui opere di urbanizzazione sono state realizzate, collaudate e cedute al Comune e le cui edificazioni sono state per la maggior parte realizzate. La variante, che conta una superficie di circa un ettaro, non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**1) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° A1.

**Variante A2.** Viene stralciata una superficie di circa 350 mq ricompresa dal PI vigente nel Progetto Norma n. 8 sito ad Onigo in Via G. D'Annunzio, già realizzato e collaudato. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Esce, per possibili incompatibilità, il Sig. Sindaco. Sono presenti in sala n° 9 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**2) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° A2.

**Varianti A3-A4.** Si tratta di due varianti puntuali localizzate a Levada, consistenti nell'individuazione di due nuove UMI 16 (circa 1.071 mq) e 17 (circa 642 mq), e nell'attribuzione dei gradi di protezione 2 o 1 agli edifici storico-testimoniali ivi compresi, precedentemente tutelati con grado compreso tra 2 e 4. In particolare, l'UMI 16 è finalizzata alla demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente in altra sagoma, ma nel rispetto della tipologia insediativa del contesto e con arretramento dalla strada. L'UMI 17 è finalizzata alla demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente, arretrandolo dalla strada. Si prevede congiuntamente una riqualificazione della viabilità pubblica aumentando la sicurezza del transito pedonale, grazie allo spostamento degli edifici

attualmente ubicati sul confine stradale, che consentirà l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di un percorso pedonale ad uso pubblico, in completamento a quello esistente e di collegamento del centro di Levada all'area a verde pubblico sita all'imbocco di Via Levada e Via G. D'Annunzio. La Variante n. A4 comporta anche la modifica del perimetro dell'attività da trasferire sita nel lotto confinante a sud-est, e lo stralcio di una porzione di edificio storico-testimoniale con grado di protezione 2 individuato al suo interno. Per il fabbricato principale qui esistente è prevista la demolizione e ricostruzione con ricomposizione volumetrica, mentre si intende realizzare una demolizione senza ricostruzione dei corpi di fabbrica secondari posti più a sud. Le varianti comportano un incremento di circa 57 mq si S.n.p. (pari a un abitante teorico aggiuntivo) e nessuna modifica al consumo di suolo.

Per poter dare avvio e completamento, a perfetta regola d'arte all'azione di riqualificazione viaria prevista, l'attuazione delle due distinte UMI dovrà necessariamente risultare congiunta e contemporanea.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (il Consigliere Meneghello Mara), contrari n. 1 (il Consigliere Berlese Alessandro) espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti;

### **IL CONSIGLIO DELIBERA**

**3) di approvare** gli elaborati relativi alle varianti cartografiche n° A3-A4.

**Variante B1.** Consiste nell'individuazione di un fabbricato come edificio non più funzionale al fondo con numero 56, in Via Costa Bassa. La variazione è legata al fatto che il proprietario non svolge più attività nel settore agricolo. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

### **IL CONSIGLIO DELIBERA**

**4) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° B1.

**Variante B2.** Viene individuato come edificio non più funzionale al fondo, con numero 57, un fabbricato sito in Via Canesella, vicino al centro abitato di Pederobba. La variazione è finalizzata a consentire in futuro l'utilizzo a fini residenziali, considerato che il fabbricato in oggetto non è più utilizzato per scopi legati all'attività agricola, le cui necessità sono ampiamente soddisfatte con gli altri immobili in proprietà. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**5) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° B2.

**Variante B3.** Vengono individuati come edifici non più funzionali al fondo, con numero 60, la porzione est dell'edificio tutelato dal Piano d'Area del Grappa n. 55 e un corpo di fabbrica secondario posto più a nord. Anche in questo caso, la finalità della modifica è quella di recupero ai fini residenziali dei fabbricati, attualmente in disuso e non più legati ad esigenze agricole. Il recupero ai fini residenziali degli edifici può essere realizzato coerentemente con quanto normato all'Art. 15 delle NTO, quindi non superando il limite massimo di 150 mq di S.n.p. e potendosi riconoscere credito edilizio per la parte eccedente. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**6) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° B3.

**Variante B4.** Individuazione come non più funzionali al fondo con numero 59 di un complesso di tre edifici localizzati in Via Boschi e appartenenti alla medesima unità abitativa con annesso rustico adiacente, per consentire una riorganizzazione dell'unità abitativa con demolizione, ricostruzione e trasferimento del volume disponibile. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**7) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° B4.

**Variante B5.** Individuazione come non più funzionale al fondo con numero 58 di un edificio localizzato in una laterale di Via G. Bianchetti. La variazione è finalizzata a consentire la realizzazione di un'abitazione per il nucleo familiare al piano terra. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**8) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° B5.

**Variante C1.** Interessa la modifica al grado di protezione di un edificio di valore storico-testimoniale sito nel centro storico di Pederobba. La variazione consiste nell'attribuzione del grado di protezione 2 ad un edificio storico-testimoniale già tutelato con grado di protezione 3, considerato lo stato di conservazione dell'edificio medesimo, consentendone la demolizione con ricostruzione. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Esce, per possibili incompatibilità, il Consigliere Meneghello Mara. Sono presenti in sala n° 9 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**9) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° C1.

**Variante C2.** Interessa la modifica al grado di protezione di un edificio di valore storico-testimoniale sito nel centro storico di Pederobba. La variazione consiste nell'attribuzione del grado di protezione 3 ad un edificio storico-testimoniale già tutelato con grado di protezione 4, visto e considerato lo stato di conservazione, consentendone la ristrutturazione edilizia controllata. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**10) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° C2.

**Variante C3.** Interessa un edificio esterno alle zone A e affacciato su Via Piave, nel centro urbano di Onigo. L'edificio, precedentemente non tutelato, viene individuato come edificio storico-testimoniale e numerato con progressivo 142, considerata sia l'epoca di costruzione (anteriore al XIX secolo) la tipologia costruttiva e il gradevole impaginato delle facciate, attribuendone il quarto grado di protezione. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari n.2 (i Consiglieri Berlese Alessandro, Meneghello Mara) espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**11) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° C3.

**Variante C4.** Interessa un edificio situato all'interno delle zone A, nel centro storico di Onigo. A questo edificio, già individuato come edificio storico-testimoniale con grado di protezione 4, viene attribuito il grado di protezione 3, considerato lo stato di conservazione, consentendone la ristrutturazione edilizia controllata. La variazione non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**12) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° C4.

**Variante C5.** Consiste nel ripristino dei gradi di protezione già attribuiti dal PRG precedente al PAT, al complesso di edifici affacciato su Via Rive, nel centro abitato di Onigo. Trattandosi di due corpi di fabbrica esterni alle zone A, gli stessi sono stati individuati come edifici storico-testimoniali con progressivo 141a e 141b, e con grado di protezione n. 4, considerato lo stato di conservazione. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, nè consumo di suolo.

Nessun consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n. 10 Consiglieri

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**13) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° C5.

**Variante C6.** Consiste nell'attribuzione del grado di protezione da 1 a 2 ad un edificio sito in Via Levada, all'interno dell'omonimo centro storico, consentendone la demolizione con ricostruzione. La variante non comporta modifiche al dimensionamento nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**14) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° C6.

**Varianti D1-D2.** Si modifica un ambito di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale compreso nell'ATO n. 5 Valcavasia, su Via della Martinella, al fine di una migliore e più funzionale gestione dell'azienda agricola e dei fabbricati ad essa asserviti. Entrambe le variazioni, che rispettivamente contano una superficie di circa 2.900 mq e 7.300 mq, non implicano una riclassificazione di zona che resta invariata, ovvero resta classificata come zona agricola. Le variazioni non comportano modifiche al dimensionamento nè consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli n.9, contrari n.\_1 (il Consigliere Berlese Alessandro) espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**15) di approvare** gli elaborati relativi alle varianti cartografiche n° D1-D2.

**Variante D3.** Consiste nello stralcio di una superficie di circa 7.000 mq di ambito di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale compreso nell'ATO n. 5 Valcavasia, su Via Curogna, per consentire una riorganizzazione dell'azienda agricola di proprietà. Con la variante non viene riclassificata la zona, che rimane classificata come zona agricola. La variante non comporta modifiche al dimensionamento nè al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli n.9, contrari n.1 (il Consigliere Berlese Alessandro) espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**16) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° D3.

**Varianti E1-E2.** Questi due ambiti relativi alla retrocessione di area edificabile, consistono nella riclassificazione in Zona agricola di due superfici di circa 850 mq e 1.500 mq già classificate come ZTO D1 site in Via Cavallea, a sud del centro abitato di Onigo. Le modifiche, richieste dai soggetti aventi titolo, sono conseguenti all'utilizzo residenziale degli immobili siti nelle aree in oggetto inseriti in un contesto con vocazione agricola. Inoltre, non vi è alcuna volontà da parte del proprietario a trasformare le destinazioni d'uso degli immobili ad uso artigianale. Le varianti non comportano modifiche al dimensionamento, nè al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**17) di approvare** gli elaborati relativi alle varianti cartografiche n° E1-E2.

**Variante E3.** Consiste nella riclassificazione in Zona agricola di una superficie di circa 8.000 mq già classificata come Ambito di edificazione diffusa. Conseguentemente al cambio di zona, viene stralciato il lotto libero con S. n. p. predefinita precedentemente individuato con numero 2 e viene modificata la perimetrazione del nucleo residenziale. La variante comporta una limitata riduzione del carico insediativo di 150 mq di S.n.p (pari a 4 abitanti teorici aggiuntivi), ed essendo localizzata entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata, pur restituendo all'uso agricolo quasi un ettaro di superficie, non comporta modifiche al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n. 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**18) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° E3.

**Variante E4.** Viene privato della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta un lotto, vicino al centro storico di Levada, già classificato come ZTO C2, in quanto la limitata larghezza dello stesso lotto e le distanze da rispettare dai confini e dai fabbricati rendono difficile l'edificabilità della superficie in oggetto. La porzione più ad ovest del lotto, per una superficie di circa 469 mq, viene riclassificata come Zona agricola, mentre la porzione più ad est, per una superficie di circa 756 mq, viene individuata come Verde privato di rispetto, considerato che è completamente interclusa nella zona edificabile. La variante comporta una riduzione del carico insediativo di circa 440 mq di S.n.p. (corrispondente a 11 abitanti teorici) e nessuna modifica al consumo di suolo, poiché è localizzata entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n. 10 Consiglieri

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**19) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° E4.

**Variante E5.** Corrisponde alla retrocessione di un'area edificabile di circa 560 mq a nord-ovest di Covolo. La modifica consiste nella riclassificazione in Zona agricola di un'area già classificata come Ambito di edificazione diffusa. La variante non comporta modifiche al dimensionamento né al consumo di suolo, poiché è localizzata entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**20) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° E5.

**Variante E6.** Consiste nella riclassificazione in Zona agricola di una porzione di circa 1.800 mq di Ambito di edificazione diffusa, compreso nell'ATO n. 6 Brentella in prossimità della località di Guizzetta, e nello stralcio della previsione di edificio non più funzionale al fondo per il fabbricato sito nell'ambito in oggetto. La finalità di questa variazione è consentire il mantenimento e l'eventuale ampliamento delle strutture agricole-produttive che si trovano nell'area. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo poiché è localizzata entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Esce, per possibili incompatibilità, il Consigliere Meneghello Mara. Sono presenti in sala n° 9 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**21) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° E6.

**Variante F1.** Si inserisce nel centro abitato di Pederobba ed è finalizzata all'ottenimento della potenzialità edificatoria di un lotto di circa 1.000 mq situato in Via Alcide De Gasperi e precedentemente classificato come Verde privato di rispetto. La variazione consiste nella riclassificazione in ZTO C2/43 dell'area in oggetto. L'ambito di variante è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017. La variante comporta un limitato incremento del dimensionamento di 220 mq di S.n.p. (pari a 6 abitanti teorici aggiuntivi) e poiché localizzata entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata non comporta modifiche al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**22) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F1.

**Variante F2.** Comporta la riclassificazione in ZTO B/03 di una superficie di circa 850 mq, sita in Via degli Alpini a Pederobba e precedentemente classificata come ZTO Sc, numero 83 "Verde attrezzato di quartiere", al fine di adeguare quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale alla situazione insediativa reale, conseguente alla realizzazione di un PUA i cui termini di validità sono decorsi. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo è compresa entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**23) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F2.

**Variante F3.** Consiste nell'individuazione di un Ambito di localizzazione degli interventi per una superficie di circa 4.600 mq in Via Soffratte, a Pederobba, al fine di consentire entro tale ambito l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, di edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei con visuali che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo in quanto non modifica la destinazione agricola della zona.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**24) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F3.

**Variante F4.** Viene riclassificata come ZTO Sb, numero 72 "Bacino di laminazione", una superficie agricola di quasi 2 ettari situata lungo Via Soffratte, a Pederobba, in zona delle Opere Pie (cosiddetta "Val delle Femene"). La variazione comporta lo stralcio contestuale dell'Ambito di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale. Tale superficie dovrà ospitare un nuovo bacino di laminazione per un volume di 15.000 mc, che si è reso necessaria a seguito di eccezionali condizioni atmosferiche con abbondanti precipitazioni che, nelle giornate del 14 giugno e del 4 agosto 2020, si sono riversate sulla viabilità pubblica e su proprietà private, determinando condizioni di assoluta emergenza. La variante non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo in quanto localizza un'opera pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera c) della LR 14/2017.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuto n.1 (il Consigliere Berlese Alessandro) espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**25) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F4.

**Variante F5.** Consiste nella individuazione di un Ambito di localizzazione degli interventi per una superficie di circa 3.600 mq in Via Castelli, a sud-ovest del centro abitato di Pederobba, nell'ATO n. 5 Valcavasia, al fine di consentire entro tale ambito l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, di edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei coni visuali che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica. La variante non comporta modifiche al dimensionamento né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**26) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F5.

**Variante F6.** Riguarda uno spazio pubblico di circa 5.900 mq interno al centro abitato di Onigo, compreso tra Viale Europa e Via Case Rosse. Il Piano degli Interventi individuava questo spazio come Area per l'istruzione, ovvero lo classificava come ZTO Sa, con numero 3 "Scuola elementare". Con la variante, questo spazio viene riclassificato in Area per attrezzature parco per il gioco e lo sport, più precisamente in ZTO Sc, con numero 86 "Parco urbano" esistente. La finalità della variante è adeguare lo strumento urbanistico comunale alla reale caratterizzazione di questo spazio: la superficie in oggetto ospita, infatti, un parco pubblico denominato "Parco Europa". La variante non comporta modifiche al dimensionamento né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**27) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F6.

**Variante F7.** Consiste nell'individuazione di un Ambito di localizzazione degli interventi su una superficie di circa 3.100 mq lungo Via Cavallea, a Onigo, al fine di consentire entro tale ambito l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, di edifici oggetto di demolizione localizzati in zona agricola nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei coni visuali che

rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica. La variante non comporta modifiche al dimensionamento né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**28) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F7.

**Variante F8.** Viene aggiornata la cartografia del Piano degli Interventi rispetto al realizzato progetto di ampliamento delle scuole di Onigo. La ZTO Sa, numero 4 "Scuola media inferiore" esistente, posta più a sud viene ampliata verso nord per una superficie di circa 450 mq. Invece, la superficie prima classificata come ZTO Sa, numero 4 "Scuola media inferiore" esistente, posta più a nord, che ospitava un fabbricato oggi demolito del complesso scolastico, viene riclassificata ad ovest per una superficie di circa 2.100 mq in ZTO Sc, numero 83 "Verde attrezzato di quartiere" esistente, e ad est per un'area di circa 1.200 mq in ZTO P "Aree per parcheggi" esistente. Vengono individuati anche altri parcheggi, sempre in funzione del complesso scolastico, su circa altri 450 mq totali di superficie. Conseguentemente, viene rimodulata la viabilità di Via XXV Aprile e viene introdotto un percorso ciclo pedonale alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico. La variante interessa aree già destinate a servizi pubblici pertanto non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**29) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F8.

**Variante F9.** Viene riclassificata in ZTO Sb, numero 25 "Bocciodromo" esistente, la porzione più a sud ovest, per un'area di circa 3.700 mq, della superficie che ospita gli impianti sportivi di Onigo, già classificata come ZTO Sc, numero 85 "Impianti sportivi agonistici" esistente. La variante interessa aree già destinate a servizi pubblici pertanto non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**30) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F9.

**Varianti F10-F11.** La Variante n. F10 interessa un ambito di più di un ettaro localizzato in zona agricola, classificato dal PAT nella Tav. 4 - Trasformabilità come di "area di riconversione e riclassificazione", in cui era insediato un allevamento zootecnico intensivo, ormai in disuso. In particolare: una porzione di circa 5.400 mq di tale terreno è riclassificata in Sc) Aree attrezzature parco per il gioco e lo sport, codificato con n. 83 "Verde attrezzato di quartiere"; la restante superficie di circa 5.900 mq, è riclassificata come ZTO C1/81. Conseguentemente, si stralcia la previsione di allevamento zootecnico intensivo e la viabilità esistente a sud-est dell'area in oggetto viene allargata per migliorare l'accessibilità all'ambito medesimo. Con la Variante n. F11, invece, una superficie di più di un ettaro posta a monte, già definita come ZTO D1, anch'essa classificata dal PAT nella Tav. 4 - Trasformabilità come di "area di riconversione e riclassificazione" viene riclassificata, al fine di rispettare il nucleo residenziale insediativo esistente e consentire una ricomposizione della superficie lorda dell'edificio produttivo esistente. Si prevede pertanto una ZTO C1/80 di circa 4.800 mq in corrispondenza della pertinenza dell'edificio produttivo esistente; un Ambito di edificazione diffusa per circa 3.600 mq in corrispondenza del nucleo edificato esistente; la retrocessione in Zona agricola dei 3.300 mq di superficie rimanente. Tra i corpi di fabbrica compresi all'interno dell'Ambito di edificazione diffusa individuato con questa variazione, quelli con caratteri più significativi vengono indicati come Edifici storico-testimoniali, con numeri progressivi 143a, 143b, 144 e 145, assegnando il quarto grado di protezione, considerato lo stato di conservazione degli edifici. Le varianti comportano un carico insediativo aggiuntivo di circa 3.740 mq di S.n.p. (pari a circa 94 abitanti teorici) e non comportano consumo di suolo poiché entrambi gli ambiti sono compresi entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**31) di approvare** gli elaborati relativi alle varianti cartografiche n° F10-F11.

**Variante F12.** Consiste nel limitato ampliamento di circa 150 mq della ZTO A/39, a Levada, entro i limiti del Centro storico e delle Aree di urbanizzazione consolidata individuate nella Tav. 4 - Carta delle trasformabilità del PAT. La variazione è funzionale a consentire l'utilizzo a parcheggio dell'area di pertinenza di una pizzeria localizzata nella cortina edilizia prospiciente. L'ambito di variante non è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017 e pertanto comporta un limitato consumo di suolo, pari a mq 150 e non comporta modifiche al dimensionamento.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presente in sala n. 10 Consiglieri

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**32) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F12.

**Variante F13.** Riguarda la retrocessione di una porzione di Ambito di edificazione diffusa di circa 2.000 mq in Zona agricola, con individuazione di un Ambito di localizzazione degli interventi e, conseguentemente, lo stralcio del Nucleo residenziale e dell'Area agricola di pertinenza relativa alla superficie in oggetto. La modifica si è resa necessaria per comprendere nel Piano Aziendale dell'impresa agricola l'area in oggetto. L'ambito di variante è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017. La variante non comporta modifiche al dimensionamento né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**33) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F13.

**Variante F14.** Consiste nella limitata riclassificazione in ZTO C1/59 di un'area di circa 80 mq, a Levada, precedentemente classificata come Zona agricola. Si tratta di un semplice adattamento della zonizzazione alla morfologia dei luoghi, considerato che tale ambito è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017. La variante non comporta modifiche al dimensionamento né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**34) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F14.

**Variante F15.** Si rettifica localmente un perimetro relativo all'Ambito di edificazione diffusa n. 41, collocato lungo Via Guizzona, ad ovest di Guizzetta, adeguandolo alla morfologia dei luoghi. Precisamente, una superficie di circa 350 mq è retrocessa in Zona agricola, mentre una superficie di 550 mq è ricompresa nell'Ambito di edificazione diffusa medesimo. La modifica è finalizzata a consentire un utilizzo coerente delle aree con la disciplina urbanistica propria dell'Ambito di edificazione diffusa. L'ambito di variante è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017 e pertanto, la variante non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**35) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F15.

**Variante F16.** Consiste nella riclassificazione in ZTO C1/79 di una superficie di circa 2.800 mq precedentemente classificata per la porzione nord come ZTO D1/18 e per la porzione sud come ZTO B/17. La riclassificazione dell'area come ZTO C1 deriva dalla densità fondiaria esistente entro l'area, che non ne consente una riclassificazione come B ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/68 ( $IT > 1,5 \text{ mc/mq}$ ). L'ambito di variante è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017. Comporta un incremento di circa 440 mq di S.n.p (pari a 11 abitanti teorici equivalenti) ma non comporta consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**36) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F16.

**Variante F17.** Viene riclassificata in ZTO D1/15 una superficie di circa 500 mq già classificata come ZTO Sc, numero 83 "Verde attrezzato di quartiere" esistente. Si tratta di una estensione di circa 12,5 m verso est del limite della zona D1/15, funzionale a consentire l'ampliamento edilizio dell'edificio industriale esistente. L'ambito di variante non è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017 e pertanto comporta un limitato consumo di suolo di circa 513 mq.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**37) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F17.

**Variante F18.** Viene spostato il Lotto libero n. 7 (a S.n.p. predefinita), di circa 800 mq, nella parte più a est dell'Ambito di edificazione diffusa n. 31, ricollocando in sua vece l'area agricola di pertinenza equivalente. L'ambito di variante è compreso entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata della L.R. n. 14/2017 e pertanto la variante non comporta modifiche al dimensionamento, né al consumo di suolo.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**38) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F18.

**Variante F19.** Viene ampliato l'ambito di Edificazione Diffusa n. 03, per una superficie di circa 3.700 mq su un'area precedentemente classificata come zona agricola in cui era previsto un Ambito di localizzazione degli interventi, che viene stralciato. Nella porzione più a nord della superficie riclassificata, viene individuata un'area agricola di pertinenza. L'intero ambito di edificazione diffusa è individuato come nucleo residenziale, poiché ha i parametri richiesti dall'art. 13, comma 11 delle N di A del PAT: la superficie dell'ambito è pari a 10.278,89 mq > 10.000 mq, l'indice di utilizzo fondiario dello stato di fatto è pari a 0,64 mc /mq > 0,5 mc /mq e il rapporto di copertura è pari al 10% > 7,5%. La Variante, non prevedendo la localizzazione di nuovi lotti a S.n.p. predefinita non comporta modifiche al dimensionamento, tuttavia comporta un limitato consumo di suolo, pari a 3.705 mq.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli n.9, astenuti n.1 (il Consigliere Berlese Alessandro), espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**39) di approvare** gli elaborati relativi alla variante cartografica n° F19.

**Modifiche cartografiche generali:**

- viene localizzato il tracciato dell'elettrodotto di proprietà di Terna S.p.A. corrispondente alla linea aerea in semplice terna a 50 kV "Valdobbiadene - Caerano" con codice 24826A1, con relativa fascia di rispetto;
- viene recepito il tracciato di un impianto Snam Rete Gas trasportante gas naturale, correggendo quello già riportato in cartografia e adeguando conseguentemente la relativa fascia di rispetto;
- viene localizzata la fascia di rispetto ferroviaria, ai sensi dell'art. 49 del DPR 753 del 11/07/80, evidenziando la distanza di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, integrando il tracciato precedentemente identificato in cartografia;
- viene corretta anche la fascia di rispetto fluviale, in conformità al quadro conoscitivo del PAT, provvedendo ad integrare la cartografia del PI.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**40) di approvare** gli elaborati relativi alla variante “modifiche cartografiche generali”

**Allineamenti cartografici:**

- edifici tutelati dal Piano di Area del Grappa: vengono recepiti gli Edifici da tutelare ai sensi del Piano di Area del Grappa, piano con valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 del 15 Giugno 1994. Vengono, inoltre, inseriti i Fabbricati (e i relativi numeri di scheda) tutelati con la Variante di adeguamento al Piano di Area del Grappa, conforme alla Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10 maggio 1996. Si tratta di un semplice allineamento cartografico, che non comporta variante al PI in relazione all’individuazione e localizzazione degli edifici, in quanto già classificati dalla Variante di adeguamento al Piano di Area del Grappa. L’allineamento ha comportato lo stralcio della precedente individuazione di alcuni edifici già classificati come storico testimoniali, per evitare la sovrapposizione di due norme di tutela, considerando prevalente quella attuativa del Piano di Area del Grappa. Le disposizioni normative di tutela di ciascun edificio sono trattate nel capitolo relativo alle modifiche normative;
- sopraelevazioni ammesse nel centro storico: si allinea la cartografia in scala 1:2000 del PI a quella sulle sopraelevazioni ammesse all’interno dei centri storici dal PI previgente al PAT in scala 1:1000. Anche in questo caso si tratta di un semplice allineamento cartografico, che non comporta variante al PI;
- fascia di rispetto cimiteriale a 200 m: sono state individuate cartograficamente le fasce di rispetto cimiteriali di 200 m, in adeguamento all’art. 41 comma 4 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- adeguamento all’art. 40 delle NTA del PTRC 2020: in conformità all’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTRC 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020, sono state individuate le Aree afferenti alle stazioni della rete ferroviaria regionale. Nel comune di Pederobba, una di queste aree si trova in corrispondenza della stazione ferroviaria Pederobba Cavaso Possagno;
- simbologia delle fasce di rispetto: viene modificata la simbologia relativa a tutte le fasce di rispetto, ovvero quelle stradali, ferroviaria, cimiteriale (a 50 m e a 200 m), dalle cave, dai depuratori, dagli elettrodotti e dai gasdotti, al fine di rendere più chiara la visualizzazione dei diversi tematismi.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n° 10 Consiglieri.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO DELIBERA**

**41) di approvare** gli elaborati relativi alla variante “allineamenti cartografici”

**Varianti alle Norme Tecniche Operative.**

- Variante n.1: elementi costitutivi del PI (art. 1). Poiché agli elaborati di zonizzazione in scala 1:5000 sono stati aggiunti gli elaborati relativi alla Fragilità, per consentire una lettura più immediata della cartografia del PI, all’art. 1 comma 1 agli elaborati grafici di progetto,

relativi al *PI intero territorio comunale* sono stati aggiunti i seguenti due elaborati: *tav. 13.1.1b Fragilità intero territorio comunale e tav. 13.1.2b Fragilità intero territorio comunale*. Conseguentemente, il numero di tavole di progetto in scala 1:5000 passa da 2 a 4 e all'art. 2, comma 1 le stesse sono richiamate tra gli elementi prescrittivi;

- Variante n.2: Progetti Norma (art. 11). Conseguentemente alla Variante cartografica n. A2, che ha ridotto di circa 350 mq la superficie territoriale del Progetto Norma n. 8 localizzato ad Onigo, in via in Via G. D'Annunzio, già realizzato e collaudato, è stato modificato all'art. 11 comma 8 il Repertorio dei progetti norma residenziali, riducendo la superficie territoriale e la superficie fondiaria in maniera corrispondente;

- Variante n. 3: edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e edifici incongrui (art. 15). Al fine di assicurare la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario, sono state introdotte le Condizioni d'Obbligo da rispettare negli interventi sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, localizzati entro siti della rete Natura 2000 di cui all'art. 8, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025, Allegato A alla DGR n. 28 del 14/01/2025 che costituiscono misure vincolanti per l'attuazione degli interventi, fatta salva la facoltà del Proponente e dell'Autorità per la VINCA di assegnare ulteriori Condizioni d'Obbligo nello svolgimento delle procedure di valutazione preliminare (Screening);

- Variante n. 4: ricostruzione dei rustici in Piano di Area del Grappa (art. 18). Si tratta del completo allineamento del PI alle disposizioni del Piano d'Area del Grappa, recependo sia in cartografia, sia nelle NTO l'elenco completo dei fabbricati rustici tutelati, sia quelli già indicati come "Fabbricati tutelati con la Variante" e contrassegnati da un numero progressivo, sia quelli semplicemente identificati come "Edifici da tutelare", il cui grado di protezione è stato indicato direttamente in cartografia. Nel caso di sovrapposizione con la disciplina di tutela dei fabbricati storico testimoniali è stata data priorità a quella definita dal Piano di Area, stralciando tali fabbricati dall'elenco degli storico-testimoniali, come meglio precisato al successivo paragrafo relativo all'art. 25. Il grado di protezione assegnato ai "Fabbricati tutelati con la Variante" indicati con un cerchio azzurro con interno verde nella cartografia originaria e contrassegnati da un numero progressivo, è quello riportato nella corrispondente "Schedatura fabbricati di pregio", mentre il grado di protezione assegnato agli "Edifici da tutelare" indicati con un cerchio arancio con un interno giallo, è generalmente il terzo grado. Solo in quattro casi è stato assegnato il quarto grado, poiché equivalente alla tutela prevista dalla classe degli storico-testimoniali che in precedente era loro stata attribuita;

- Variante n. 5: edificabilità nelle zone di edificazione diffusa (art. 19). Conseguentemente alla Variante cartografica n. E3, che ha stralciato il lotto con S.n.p. predefinita n. 2 è stato aggiornato il Repertorio dei lotti con S.n.p. predefinita di cui all'art. 19, comma 8;

- Variante n. 6 edifici di valore storico-testimoniale (art. 25). Conseguentemente alle Varianti cartografiche relative agli edifici storico testimoniali, sono stati modificati all'art. 25 comma 4 n. 54 gradi di protezione e la destinazione d'uso ammessa assegnati ad alcuni edifici storico testimoniali esistenti esterni alla zona A:

- sono stati stralciati, poiché già tutelati nella disposizione specifica relativa al Piano d'area del Grappa (art. 18), i seguenti edifici: 1-4, 6-8, 10-11, 13, 15-22, 24, 31, 36 e 37;
- all'edificio già classificato come storico-testimoniale con n. 80 e grado di protezione 3 è stato attribuito il grado di protezione 2.

All'art. 25 comma 4, inoltre, sono stati aggiunti all'elenco i seguenti edifici storico-testimoniali esterni alla zona A, con rispettivi gradi di protezione e relative destinazioni d'uso ammesse:

- edifici n. 141a e 141b, con grado di protezione n. 4 e destinazione d'uso compatibili con la zona: A, C (residenza e terziario diffuso);
- edificio n. 142 con grado di protezione n. 4 e destinazione d'uso compatibili con la zona: A, C (residenza e terziario diffuso);
- edifici n. 143a e 143b con grado di protezione n. 4 e destinazione d'uso compatibili con la zona: A, C (residenza e terziario diffuso);
- edificio 144 con grado di protezione n. 4 e destinazione d'uso compatibili con la zona: A, C (residenza e terziario diffuso);
- edificio 145 con grado di protezione n. 4 e destinazione d'uso compatibili con la zona: A, C (residenza e terziario diffuso);
- Variante n. 7: fasce di rispetto (art. 36). Viene aggiornato l'art. 36 comma 9, relativo alle fasce di rispetto cimiteriali aggiungendo nelle zone di riduzione del vincolo la disciplina prevista dall'art. 41 comma 4 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Inoltre è stata aggiunta la disciplina delle "aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale" in conformità alle disposizioni dell'art. 40 delle Norme Tecniche del PTRC;
- Variante n. 8: aree a rischio idrogeologico in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (art. 37bis). Viene aggiunto alle Norme Tecniche Operative del Comune il seguente articolo:  
*Art. 37bis. Aree a rischio idrogeologico in riferimento al Piano di gestione del rischio alluvioni*  
 1. Negli elaborati grafici di progetto 13.1.1b e 13.1.2b sono individuate le aree fluviali, le zone di attenzione, nonché le aree esterne alle aree fluviali e alle zone di attenzione classificate in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi: P2 (pericolosità media) e P1 (pericolosità moderata), in cui si applicano le Norme Tecniche di Attuazione Allegato V del PGRA, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 7-11 e 13-15. L'aggiornamento del PGRA secondo la procedura dell'art. 6 delle NTA costituisce automatico aggiornamento degli elaborati grafici del PI in riferimento alle classi di pericolosità.  
 2. Fermo restando il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione dell'Allegato V del PGRA, la quota di sicurezza idraulica prescritta per la realizzazione dei nuovi edifici non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi totali previsti dal PI e in tali casi l'aumento dell'altezza non rileva ai fini del rispetto del DM 1444/68 e del Codice Civile;
- Variante n. 9: Zone "A" (art. 40). Al comma 9 è stata prevista la possibilità di inserire Altane in quanto superfici accessorie, in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio. Inoltre, è stata integrata la disciplina degli interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento, con le disposizioni relative alle altezze massime e distanze minime, dai fabbricati, dai confini e dalla strada, introducendo un nuovo comma 10;
- Variante n. 10: Zone "B" (art. 41). Al comma 8, in relazione alle distanze minime dalle strade, è stata aggiunta la possibilità, negli interventi edilizi, di conformarsi agli allineamenti edificatori precostituiti lungo strada, qualora non via sia pregiudizio del pubblico interesse;
- Variante n. 11: Zone "C1" (art. 42). Al comma 7, che disciplina il frazionamento della superficie fondiaria ai fini edificabili, con lotti minimi di mq 600 e S.n.p. massima di mq 220 si consente di localizzare credito edilizio fino ad un massimo del 25%, fermo restando il rispetto di tutti i parametri edilizi;
- Variante n. 12: disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive (art. 46). All'art. 46 comma 5 sono stati aggiunti, all'elenco degli spazi classificati come:
  - Sb) Aree per attrezzature di interesse comune, lo spazio codificato come 72. Vasca di laminazione;

- Sc) Aree attrezzature parco per il gioco e lo sport, lo spazio codificato come 81. Opere di arredo urbano; mentre il Parco attrezzato fluviale è stato codificato con il n. 92.
- Variante n. 13: Repertorio delle Unità Minime di Intervento relative alla zona A (allegato alle norme tecniche operative). Il Repertorio delle Unità Minime di Intervento, allegato alle NTO, è stato modificato al fine di aggiungere le UMI n. 16 e 17, introdotte con le soprarichiamate "Varianti A3 e A4"; in particolare, sono state riportate le carature urbanistiche e sono state inserite in coda al repertorio le schede relative alle UMI in oggetto.

Nessun Consigliere è in situazione di incompatibilità. Sono presenti in sala n. 10 Consiglieri

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

### **IL CONSIGLIO DELIBERA**

**42) di approvare** gli elaborati relativi alla variante "modifiche cartografiche generali"

Terminata la votazione per le singole richieste di variante degli elaborati grafici, il Sindaco ricorda che occorre procedere alla votazione complessiva della variante al Piano degli Interventi comprensiva delle analisi del progetto e della parte normativa e regolamentare.

Per quanto sopra

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** dell'esito delle singole votazioni sopra citate;

**CON VOTI** favorevoli n.8, astenuti n.2 (i consiglieri Berlese Alessandro, Meneghello Mara), espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1) di adottare ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, le seguenti tavole ed elaborati relativi alla Variante del Piano degli Interventi, depositati in atti comunali, come predisposti dallo studio Pro.Tec.O. srl con sede in San Donà di Piave (VE):

- a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;
- b) Relazione Tecnica;
- c) Variante alle Norme Tecniche Operative e alle Schede Urbanistiche;
- d) NTO con evidenziate le Varianti;
- e) Repertorio delle Varianti agli elaborati grafici di progetto, in scala 1: 5.000 e 1: 2.000;
- f) Tav 13.1.1-2b Fragilità intero territorio comunale;
- g) Studio di Compatibilità idraulica;
- h) Rapporto Ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
- i) Valutazione preliminare (Livello I - Screening specifico) - V.Inc.A.;

2) di dare atto che le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione ed approvazione sono quelle stabilite all'art. 18 della L.R. 11/2004, ovvero che entro 8 giorni dall'adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può formulare

osservazioni entro i successivi 30 giorni;

- 3) di dare atto che dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo on-line/Amministrazione Trasparente del Comune;
- 4) di dare atto che dalla data di adozione del Piano degli Interventi saranno applicate le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004;
- 5) di dare atto altresì che il Piano sarà approvato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. 11/2004;
- 6) di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, o suo delegato, a provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del Piano degli Interventi previsti dalla L.R. 11/2004 e dalla LR. 29/2019;

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva e separata votazione favorevoli n. 8, astenuti n.2 ( i consiglieri Berlese Alessandro, Meneghello Mara), espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darvi attuazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI E MODIFICHE PUNTUALI" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Turato Marco**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**AVV. Forlin Graziano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI E MODIFICHE PUNTUALI" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-02-25

Il Responsabile del servizio  
F.to D'ANDREA AFRA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 01-03-2025**

**Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI E MODIFICHE PUNTUALI" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 171.

COMUNE DI PEDEROBBA li 03-03-  
2025

L' INCARICATO

F.to AVV. Forlin Graziano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 01-03-2025**

**Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI E MODIFICHE PUNTUALI" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI PEDEROBBA li 03-03-  
2025

L'INCARICATO

F.to Forlin Graziano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa